

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

**che modifica la parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica**

[notificata con il numero C(2012) 8900]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.
- (2) Tra le suddette misure preventive rientra l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica a fini di ricerca e diagnostica avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.
- (3) Il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che il nome del laboratorio nazionale elencato nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE, situato in tale Stato membro, è cambiato.
- (4) A fini di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Di conseguenza è necessario sostituire la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei laboratori nazionali di cui alla parte A di tale allegato.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«UK	Regno Unito	The Pirbright Institute	Regno Unito Estonia Finlandia Irlanda Lettonia Malta Slovenia Svezia»
-----	-------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.